

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI

ART.1 FINALITÀ

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

ART.2 CONSULTAZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è proposto.

ART.3 REFERENDUM AMMESSI – DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Ogni anno può essere ammessa una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate nella giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART.4 COMITATO DEI GARANTI

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum viene espresso da apposito Comitato formato da tre garanti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal Consiglio comunale, nominati all'inizio di ogni mandato consiliare con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e scelti in modo che garantiscano preparazione giuridico-amministrativa e imparzialità. Le decisioni adottate dal Comitato dei garanti sono comunicate al Sindaco e al Comitato promotore entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

ART.5
INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di:
 - a) iniziativa dello stesso Consiglio
 - b) iniziativa di cittadini

ART.6
INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.
4. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale che partecipa alla consultazione.

ART.7
INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio e deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli elettori residenti in quel territorio.
3. Il Sindaco trasmette il quesito al Comitato dei garanti il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
4. Le decisioni del Comitato dei garanti sono comunicate al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei promotori entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

ART.8
RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME

1. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura: “ Comune di Isera – Richiesta di referendum” e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle frazioni comprese nella delimitazione.
2. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

ART.9
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste comprese nella delimitazione.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

ART.10
INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco previo accertamento della sufficienza e validità delle firme.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
1. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
2. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

3. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
4. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione nel manifesto sono indicate le zone alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato.

ART.11

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentito il Comitato dei promotori, dispone che le operazioni referendarie non abbiano seguito.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capigruppo, dispone la chiusura delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

ART.12

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

ART.13

I CERTIFICATI ELETTORALI

1. L'Ufficio elettorale invia a tutti gli elettori apposito certificato elettorale con l'indicazione del seggio referendario cui sono assegnati.

ART.14

SEGGI REFERENDARI

1. I seggi referendari sono individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta comunale.
2. Ciascun Ufficio di sezione è composto dal Presidente, da due scrutatori e dal Segretario.
3. Il Presidente è nominato tra gli elettori del Comune iscritti all'albo dei Presidenti di seggio, mentre i due scrutatori e il segretario sono nominati con le modalità previste per le consultazioni elettorali comunali.
4. Il Presidente designa lo scrutatore che assumerà le funzioni di Vicepresidente.

ART.15

OPERAZIONI DI VOTO

1. La sala della votazione è allestita ed arredata a cura del Comune.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove ne facciano richiesta, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa

popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

3. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
5. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
6. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi pliche sigillati viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART.16

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima Sezione.
2. L'Ufficio Centrale inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di spoglio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede:
 - a) determinare il numero di elettori che hanno votato ed a constatare se è stato raggiunto il quorum minimo richiesto dall'art.9;
 - b) al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati dai vari Uffici di Sezione, decidendo definitivamente in merito ad ognuno degli stessi;
 - c) alla proclamazione dei risultati del referendum.
1. Le operazioni dell'Ufficio Centrale si svolgono in adunanza pubblica.
2. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario generale.

ART.17

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art.2 della legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70x100;

- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70x100 corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
1. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.
Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici nei limiti indicati dalla lett.b) dello stesso comma.
 2. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
 3. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
 4. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
 5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
 6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato per la consultazione referendaria.

ART.18

RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Entro cinque giorni dal ricevimento del verbale redatto dall'Ufficio Centrale per i referendum il Sindaco dà comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.

ART.19

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni del Consiglio comunale.
2. Qualora sia stato conseguito il quorum di cui all'art.9 il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione del risultato.

ART.20

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

ART.21
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, fermo restando la pubblicazione all'albo pretorio della relativa delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio medesimo di apposito avviso, da effettuarsi dopo che la delibera consiliare di approvazione sia divenuta esecutiva.